

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PAGANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1989

Proroga dei termini per l'emanazione del testo unico delle leggi relative ad interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 450, che reiterava per la quinta volta una serie di misure concernenti la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli ed altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato, è decaduto per mancata conversione entro i termini costituzionali. In detto decreto era prevista la proroga dei termini per l'emanazione del testo unico delle leggi relative ad interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980, del 1981 e del 1982.

Fu la Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato, nell'approvare la legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, a

proporre la emanazione di una apposita delega al Governo per la redazione del succitato testo unico.

È certamente curioso che vi sia bisogno di un testo unico non per raccogliere discipline organiche, quali quelle in materia penale, commerciale o tributaria, come è stato d'uso finora, ma per coordinare e «togliere il troppo ed il vano» in una materia così limitata quale è quella rappresentata dagli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980, del 1981 e del 1982.

Il susseguirsi, infatti, di numerosissimi decreti-legge, il più delle volte non convertiti e successivamente reiterati, le modifiche contenute nelle leggi di conversione ed i ripetuti cambiamenti di termini, condizioni, procedu-

re e vincoli di vario genere, rendono assolutamente necessario redigere, almeno al momento in cui l'assetto normativo degli interventi nelle zone predette può considerarsi ormai definitivo, il predetto testo unico.

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, che il proponente si onora di presiedere, ha condiviso la necessità che la redazione del più volte citato testo unico debba costituire solo il primo passo di una complessa opera di riorganizzazione normativa degli interventi dello Stato in casi di calamità naturali.

Al predetto testo unico dovrà seguire una enucleazione delle normative che si sono susseguite, sempre in ordine ai medesimi sismi, per provvedere nel momento della prima emergenza (quando cessò la competenza della protezione civile) e quindi nella fase di transizione affidata ai Commissari straordinari del Governo. Questa ricostruzione normativa,

che è in animo di affidare al Servizio Studi del Senato, dovrà essere messa a raffronto con gli altri sistemi di intervento adottati per intervenire in altri casi di calamità naturali. Ciò al fine di pervenire, in breve, alla predisposizione di una normativa-quadro di intervento dello Stato nelle zone colpite da calamità naturali, al pari di quanto meritoriamente e con successo si è fatto con riferimento alle avversità in campo agricolo con la legge n. 590 del 1982.

È estremamente opportuno approvare in tempi rapidissimi il disegno di legge in titolo, anche al fine di evitare che la proroga dei termini in questione sia ricompresa nell'ambito normativo di provvedimenti d'urgenza, e quindi segua la sorte di questi, che - come si è visto - sono soggetti a decadenza e successive reiterazioni e quindi non consentono di prevedere il definitivo differimento dei termini per l'emanazione del testo unico.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il termine per l'emanazione del testo unico di cui all'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, è prorogato al 31 marzo 1989.

2. Il testo unico di cui al comma 1 conterrà le disposizioni di legge vigenti alla data del 31 marzo 1989.